

Il primo sistema sarebbe il più logico, il più legale: ma trarrebbe seco una gran perdita di tempo, inconveniente che, a parer mio, non sarebbe bastantemente compensato dalla speranza di veder uscire dal seno del gabinetto una legge così perfetta da riunire unanime approvazione. Rimane il secondo ch'è quello che io propongo all'adozione della Camera, pregandola di ordinare che la sua Commissione abbia a preparare nel più breve spazio di tempo un progetto che racchiuda tutti i punti essenziali di una legge elettorale, invitandola a farlo precedere da una matura discussione, e di corredare le sue proposizioni di tutti quei migliori argomenti che pongano in grado la Camera di deliberare non dietro semplici asserzioni, ma su validi ragionamenti e ben ponderati motivi.

(Op. e Risorg.)

Tanto egli propone, e formolata in iscritto la sua proposizione, la depone sul tavolo della presidenza. (Verb.)

**PESCATORE** (alla tribuna). Signori, benchè io apprezzi le ragioni addotte dal preopinante il quale propose una questione preliminare, tuttavia il compiere l'unione è per noi di sì urgente necessità, che io credo opportuno di discutere sin d'ora il merito del nuovo progetto di legge.

L'unione già sancita per modo di puro principio, fu, a mio avviso, un patto tra popolo e popolo; ora resta a stabilirsi, per attuare ed applicare questo patto, una convenzione tra Governo e Governo. E invero i popoli per se medesimi non possono direttamente che decretare i primi, i più generali principii; ma il loro voto contiene una tacita delegazione ai rispettivi Governi di prendere quelle ulteriori e più particolari disposizioni che si richiedono per *organizzare* e mettere in pratica i decretati principii. Quali dunque sono nel caso nostro le parti contraenti, e quali saranno le basi della convenzione che dee intervenire fra esse? Le parti contraenti sono i rispettivi rappresentanti del popolo Subalpino e del Lombardo e del Veneto, e le basi della convenzione risiedono nella conformità delle disposizioni particolari colla formola e collo spirito del già stabilito patto d'unione, purchè tale conformità sia riconosciuta da entrambe le parti: perocchè a formare una convenzione, l'equità della cosa, la giustizia non basta; è d'uopo che la giustizia ed equità della cosa siano riconosciute dal libero consenso dei contraenti. Indarno adunque ci verrebbe proposto un articolo, una disposizione qualunque, siccome conseguente all'unione che già abbiamo accettata, se questa conseguenza viene disconosciuta e irremovibilmente ricusata dall'altro dei contraenti; noi che vogliamo ad ogni costo compiere l'unione di fatto, noi (apertamente lo dico) dovremmo rinunciare a qualunque pretesa, anche per questo solo motivo.

Premesse queste generali considerazioni e colla scorta di esse, mi faccio senza più ad esaminare le due principali questioni, che il progetto di legge presenta alle nostre discussioni.

La prima questione concerne l'istituzione del potere legislativo nel nuovo regno che dall'unione emerge. La necessità di questo potere, in cui risiede l'essenza, il fatto stesso dell'unione, già da me dimostrata altra volta da questa tribuna, e considerata da me qual base fondamentale di ogni altra discussione a questo riguardo, trovasi ora ammessa anzi a dilungo provata nel nuovo rapporto della Commissione. Tutta la difficoltà consiste nel determinarne il modo più giusto e più conveniente.

Il modo più giusto e più naturale ci sarebbe indicato dall'esempio dei Piacentini, i quali venendo immediatamente a Parlamento comune, mostrarono di volere unirsi non solo, ma quasi immedesimarsi con noi; ed io rinnovando una frase

calunniata indegnamente da certi giornali, credo di poterli meritamente chiamare più che nostri fratelli, e parte di noi medesimi. Ma l'esempio dei piacentini, la riunione immediata in un parlamento comune ci venne dichiarata dai delegati Lombardi impossibile ad accettarsi dalle loro provincie, e viene tuttora da essi irremovibilmente ricusata siccome ineffettuabile. Abbandoniamo dunque, o signori, questa prima nostra pretesa, fosse pur ella una conseguenza logica dell'unione, e procuriamo di dare in altro modo esecuzione al patto già in massima stabilito.

Forse la Camera si ricorda che in un precedente discorso io accennava ad una mia proposizione, giusta la quale il potere legislativo per tutto il nuovo regno sarebbe esercitato dal Re di concerto col Governo provvisorio della Lombardia, e dal Parlamento Sardo. Ma io stesso, in seguito, mi avvidi della perentoria obiezione, a cui va soggetto il proposto sistema: il Parlamento Sardo cessa necessariamente sì tosto che sarà convocata l'Assemblea costituente, e non conviene a nissuno che il potere legislativo per tutto il novello regno italico sia esercitato dal Re solo di concerto col Governo provvisorio Lombardo.

In tali contingenze la Commissione ci vien proponendo due poteri legislativi distinti; lasciando sussistere per gli antichi Stati gli ordini legislativi presenti, ella propone che nelle provincie lombarde e venete il potere legislativo sia esercitato da una Consulta Lombarda e Veneta sulle proposizioni del Re e del Ministero, a cui è il potere esecutivo commesso. Questo sistema, dice la Commissione, non è senza inconvenienti; ma pur bisogna uscire in qualche modo dal transitorio imbarazzo, e il proposto modo è quello che presenta inconvenienti minori. Signori, la Commissione s'inganna; e noi contro il parere della Commissione prendiamo a dimostrarvi, che il progetto legislativo per tutto il regno italico dee intanto esercitarsi da una Consulta comune, composta in numero proporzionalmente eguale di delegati Lombardi, e di rappresentanti del popolo Subalpino.

Ricordiamoci in primo luogo, o signori, che il Parlamento attuale, mentre siederà la Costituente, non potrà essere nè conservato, nè tampoco, nei casi d'urgenza, convocato. Sarebbe affatto nuovo nella storia l'esempio di due Assemblee sovrane e contemporanee in un medesimo Stato; la guerra civile potrebbe sorgere dal conflitto. Nè si dica che il Parlamento attuale non sciolto, ma prorogato, potrebbe all'uopo convocarsi per un oggetto particolare; perocchè la coesistenza esporrebbe pur sempre la nazione allo stesso pericolo; e d'altronde, per tacere che buona parte dei membri del Parlamento attuale, forse lo saranno pure della Costituente, l'urgenza dei singoli casi, per cui verrebbe riconvocata la Camera, non può supporsi guari conciliabile cogli'indugi della convocazione. Ritengasi adunque per primo dato, che, convocata la Costituente nel sistema della Commissione, non rimarrebbero a reggere il nuovo regno fuorchè il Ministero e la Consulta Lombarda.

Ora, per comprendere tutta l'ingiustizia e la sconvenienza di cotesto sistema, non avete, o signori, che a considerare l'effetto che ne seguirebbe nelle disposizioni legislative interessanti in comune tutto il novello regno.

Proporrà, a cagion d'esempio, il Ministero un *trattato politico*: proporrà una legge sull'*odiosa linea doganale*, di cui parla il rapporto della Commissione; proporrà altre leggi per le leve e per straordinarie contribuzioni nelle provincie lombarde in compenso di quelle a cui già il Piemonte soggiacque. La Consulta lombarda, sovrana e legislatrice, nel sistema della Commissione, modifica o rigetta le proposizioni